

DECRETO DIRIGENZIALE N. 399 /DA del 14 LUG. 2023

Oggetto: Contenzioso **SOCIETA' AGRICOLA MAURO & C. C/ CAS** liquidazione Sentenza n. 1026/2023 del TRIBUNALE DI RAGUSA.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinanzi al TRIBUNALE DI RAGUSA R.G 4765/2018 tra le parti SOC.' AGRICOLA MAURO & C. cod. fisc. 01392110886 c/CAS è stata emessa la Sentenza n. 1026/2023 del 29/6/2023, che si allega, con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € € 17.511,00 oltre interessi e rivalutazione per € 4128,59 nonché al rimborso delle spese legali ed el CTU per € 9672 oltre accessori per una spesa complessiva di € 32649,29;

Che con PEC del 17/7/2023 il legale della Soc. Agricola MAURO, Avv. Mariagrazia Gerratana,, ha comunicato il codice IBAN del proprio cliente ed il prospetto delle somme dovute per € 34.360,23;

Che l'importo dell'IVA sulle spese legali pari ad €1.795,79 non viene rimborsato sia perché manca la fattura del legale dalla quale si evince il regime IVA sia perché per la Soc. Agr. MAURO SAS, essendo soggetto passivo IVA, non costituisce un costo trattandosi di una mera partita di giro;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024, nonché il Regolamento di Contabilità dell'Ente:

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 32649,29 sul capitolo n. 131 del redigendo Bilancio 2023/2025, denominato "Liti, arbitrati e risarcimento danni..." che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 1026/2023 del 26/1/2023 del TRIBUNALE DI RAGUSA, che si allega, il pagamento di € 32649,29 in favore di SOCIETA' AGRICOLA MAURO & C. con sede a ISPICA (RG) P. IVA . 01392110886, mediante bonifico sul c/c IBAN IT35Y 02008 84500 000300 093399 alla stessa intestato;

Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale f.f.
Ing. Dario Costantino

N. R.G. 4765/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. **4765/2018** promossa da:

SOCIETA' AGRICOLA MAURO DI MAURO EUGENIO & C. S.S. - IN SIGLA "SOCIETA' AGRICOLA MAURO" (C.F. 01392110886), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GERRATANA MARIAGRAZIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GERRATANA MARIAGRAZIA

ATTORE/I

contro

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE (C.F. 01962420830), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. LA BORIA MARIA RITA, elettivamente domiciliato in Vico Iacona N.12 93012 GELA presso il difensore avv. LA BORIA MARIA RITA
CO.SI.GE. SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE (C.F. 12916191005), in Amministrazione Straordinaria, con il patrocinio dell'avv. TERRANOVA CARLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Piazza Danti, 11 06122 Perugia presso il difensore avv. TERRANOVA CARLO GIUSEPPE

CONVENUTO/I

COSEDIL S.p.A., (P. IVA 00512340878), in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Antonino Longo e dall'avv. Ottavio Martella;

TERZO CHIAMATO

SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA in Amministrazione Straordinaria (C.F. 00481000586);

ELBA ASSICURAZIONI SPA (C.F./P. IVA n. 05850710962);

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (C.F./P. IVA n. 05380900968);

TERZI CHIAMATI CONTUMACI



Responsabilità extracontrattuale

CONCLUSIONI

Parte attrice (come da ricorso in riassunzione e precisazione delle conclusioni):

*“1) Ritenere e dichiarare il **Consorzio Autostrade Siciliane**, con sede in Messina, C. da Scoppo, (P IVA 01962420830) in persona del suo legale rappresentante pro tempore responsabile dei danni descritti in narrativa e, per l'effetto, condannarlo al pagamento dei danni subiti dalla società Agricola Mauro, ammontanti ad € 17.511,000 di cui € 16.200,00 per la riduzione di produzione dell'aranceto del fondo “Tremiglia” ed € 1.311,00 per il ripristino della recinzione danneggiata nello stesso fondo, così come quantificati nella CTU a firma del Dott. Migliorisi o quella diversa, salvo gravame, che verrà quantificata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre alla refusione delle spese liquidate al CTU nel corso dell'ATP; 2) Condannare il Consorzio Autostrade Siciliane ex art. 96 comma 3 c.p.c. alla refusione delle spese di lite ivi comprese quelle relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo e della negoziazione assistita, oltre agli accessori di legge, anche in considerazione del comportamento extraprocessuale dallo stesso tenuto il quale, a fronte della disponibilità della società agricola Mauro alla composizione bonaria della vicenda manifestata in sede di invito alla negoziazione assistita, non ha fornito alcun riscontro senza alcun giustificato motivo”*

Parte convenuta CAS:

previo differimento dell'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 269 c.p.c. ed al fine di chiamare in giudizio a fini di manleva la Società Italiana per Condotte d'Acqua s.p.a. e la COSEDIL s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in accoglimento delle ragioni esposte in via preliminare ritenere e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda attorea per difetto di legittimazione passiva...

Nel merito, senza recesso alcuno dalla superiore eccezione preliminare, rigettarsi la domanda perché infondata in fatto ed in diritto.

In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate dall'attrice, dire che i danni accertati e riscontrati nei fondi e nelle colture sono riconducibili unicamente all'operato ed alla responsabilità della Società Italiana per Condotte d'Acqua s.p.a., della COSEDIL s.p.a. e Co.si.ge. s.c.a.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali, ciascuno per la parte di propria competenza e che sarà eventualmente accertata in corso di giudizio.

Conseguentemente dire che la concludente ha diritto di essere integralmente manlevata e tenuta indenne, qualora fosse condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 17.511,00, o di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni dalla stessa reclamati, dalla Società Italiana per Condotte d'Acqua s.p.a., dall COSEDIL s.p.a. e dalla Co.si.ge. s.c.a.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali, e ciascuno per la parte di propria competenza

COSIGE scarl in liquidazione in Amministrazione Straordinaria:

Voglia l'ill.mo Tribunale di Ragusa, previo richiamo del consulente tecnico che ha redatto l'accertamento tecnico preventivo affinché esprima gli opportuni chiarimenti alle osservazioni fatte in comparsa di costituzione, procedendo se del caso a nuovi accessi sui luoghi di causa, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata sia in fatto che in diritto; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, accertare e quantificare gli eventuali



profili di responsabilità di ciascuno dei soggetti chiamati in causa, e per l'effetto pronunciare l'eventuale condanna nei confronti dei convenuti limitatamente alla rispettiva responsabilità nella causazione del danno patito da parte attrice

COSEDIL SPA:

in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della COSEDIL S.p.A., per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, disporre l'estromissione della stessa dal presente giudizio;

sempre in via preliminare, nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non dovesse estromettere dal presente procedimento l'odierna convenuta, disporre la chiamata in causa della ELBA ASSICURA-ZIONI S.P.A. (C.F./P. IVA n. 05850710962), in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Milano (MI) nella Via Mecenate n. 90, nonché della ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (C.F./P. IVA n. 05380900968) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano (MI) nella Via Benigno Crespi n. 23...

nel merito accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettarla integralmente in quanto palesemente infondata in fatto e diritto, nonché non supportata da ido-nei e concordanti elementi probatori;

in via subordinata, nel merito, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, manlevare Cosedil da ogni e qualsivoglia responsabilità per i fatti di causa per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare al risarcimento di detti eventuali danni Elba Assicurazioni e Zu-rich Insurance, tenendo indenne l'assicurata Cosedil

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 22.11.2018 al Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed in data 26.11.2018 alla Co.si.ge. s.c.a.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la società Agricola Mauro di Mauro Eugenio & C. S.s. ha chiesto al Tribunale in intestazione l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, chiedendo la condanna anche di Cosige Scarl.

A sostegno della domanda parte attrice deduce che tra la fine dell'anno 2015 ed i primi mesi dell'anno 2016, in concomitanza con l'esecuzione dei lavori inerenti al tratto autostradale "Ispica-Viadotti Scardina e Salvia-Modica" lotto 6-7, facente parte della più ampia autostrada Siracusa-Gela, il fondo ove viene svolta l'attività agricola da parte della medesima società attrice, che si trova a ridosso della costruenda autostrada, è stato danneggiato dalla cattiva esecuzione dei predetti lavori.

In particolare allega, riportando quanto descritto nella relazione tecnica di parte a firma del Dott. Agr. Piero Virderi (cfr all. 6 atto di citazione), che il fondo agricolo appartenente al corpo di C. da Tremiglia, trovandosi a ridosso dell'area adibita ad impianto di betonaggio della costruenda autostrada, è stato costantemente soggetto all'inquinamento atmosferico derivante dalla diffusione di polveri risollevate dalla pavimentazione stradale a causa del transito dei mezzi pesanti e dall'area di deposito degli inerti e dell'impianto di betonaggio, polveri che, depositandosi sulle piante di arancio e sugli ulivi frangivento, hanno provocato un ingente danno alla produzione di arance ed ulivi da olio.



Allega inoltre che, nel medesimo appezzamento di terreno, sempre a causa del continuo passaggio di mezzi pesanti a ridosso del fondo di C. da Tremiglia, tra la fine dell'anno 2015 ed i primi giorni dell'anno 2016, durante le operazioni di sistemazione della stradella interpodereale di accesso all'impianto di betonaggio, le ditte esecutrici dei lavori hanno altresì danneggiato la recinzione perimetrale del fondo di proprietà della società attrice, realizzata con paletti in cls e rete metallica, per ml 151,84 (cfr foto n. 3 e 4 allegate alla perizia).

Allega ancora che i danni derivanti dalla cattiva esecuzione dei lavori da parte delle convenute si sono estesi anche all'ulteriore appezzamento di terreno sito in C.da Marabino, già in parte oggetto di esproprio per mq 12.926,00 da parte del Consorzio Autostrade Siciliane. A seguito dell'esproprio, il C.A.S. ha omesso di porre in essere elementari accorgimenti volti ad evitare rischi per le proprietà confinanti con il fondo oggetto di esproprio. Ed infatti sulle particelle espropriate, lasciate incolte e quindi piene di arbusti e sterpaglie, in data 10.8.2016 si è originato un incendio che, viste le altissime temperature estive, si è propagato anche sulla proprietà della società agricola Mauro, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, danneggiando circa 200 piante di arance (cfr foto n. 1-2- allegate alla perizia).

Con la comparsa di costituzione e risposta - con domanda di chiamata in causa, a fini di manleva, delle società aggiudicatrici dell'appalto raggruppate in RTI (Società Italiana per Condotte d'Acqua spa e Cosedil spa) - si è costituito in giudizio il Consorzio Autostrade Siciliane, resistendo alla domanda.

Con la comparsa di costituzione e risposta del 19.2.2019 si è costituita in giudizio la Co.Si.Ge. S.c.a.r.l. in liquidazione, che ha chiesto la chiamata in causa della Società Italiana Condotte d'Acqua S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, quale "esecutore materiale delle lavorazioni".

Autorizzate le chiamate di terzo, si è costituita in giudizio solo Cosedil spa, chiedendo la chiamata in causa delle Compagnie Assicuratrici indicate in intestazione, che a loro volta non si sono costituite in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto autorizzato di chiamata in causa.

A seguito del deposito delle memorie istruttorie la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni sulla scorta delle risultanze dell'ATP, il cui fascicolo risulta telematicamente acquisito.

All'udienza del 27.4.2022 il difensore della convenuta Co.si.ge. s.c.a.r.l. ha dichiarato che la predetta società è stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria ex art. 3 comma 3 D.L. 347/2003 e, conseguentemente, il G.I. ha dichiarato l'interruzione del processo.

Con atto tempestivamente depositato l'odierna attrice ha chiesto la riassunzione del giudizio al fine di vedere accogliere dal Tribunale le conclusioni sopra riportate, ma solo nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane.

La domanda è fondata e va accolta, sulla scorta della CTU svolta in sede di ATP promosso da parte attrice in data 10.1.2017 (n. 126/2017 RG), in contraddittorio con il CAS, con la Società Italiana per Condotte d'acqua spa, quale capogruppo mandataria del RTI Società Italiana per Condotte d'acqua spa-Cosedil spa (RTI aggiudicatario dell'appalto), che poi hanno costituito il Consorzio Cosige scarl per l'esecuzione dell'appalto - e con tale ultimo consorzio, che si è costituito nel procedimento per ATP non contestando la propria legittimazione passiva, ma deducendo di avere eseguito i lavori del tratto autostradale in conformità al progetto della stazione appaltante e nel rispetto della disciplina e dei protocolli adottati in merito al sistema di gestione, salute, sicurezza e ambiente (circostanza che il CAS non ha contestato).



Il CTU dr. agr. Emanuele Migliorisi con relazione del gennaio 2018 e previo sopralluogo sui posti interessati, ha concluso che:

a) per alcuni dei danni lamentati con il ricorso introduttivo, la causa risulta riconducibile ai lavori di costruzione dell'autostrada Siracusa -Gela appaltati dal Consorzio Autostrade Siciliane e alla conseguente immissione di polvere sollevata dai mezzi di trasporto in transito nella stradella interpoderale limitrofa al fondo "Tremiglia", con conseguente impatto negativo sulla produzione dell'aranceto della ricorrente. Al transito dei mezzi e ai lavori di sistemazione della medesima stradella sono da imputare anche i danni alla recinzione dello stesso aranceto;

b) i conseguenti danni economici sono stati stimati in complessivi € 17.511,000 di cui € 16.200,00 per la riduzione di produzione dell'aranceto del fondo "Tremiglia" ed € 1.311,00 per il ripristino della recinzione danneggiata nello stesso fondo.

Il CTU non ha ignorato che l'accertamento tecnico è intervenuto a distanza di circa un anno dagli eventi, ed ha tenuto conto a tal fine della documentazione fotografica allegata alla CT di parte attrice che *documenta tali eventi e consente insieme ad altri elementi, di esprimere dei giudizi sulla natura e l'entità del fenomeno in contestazione.*

Il CTU in sede di sopralluogo ha rilevato i segni della patologia sofferta dalle piante di arance, *in particolare nei filari al limitare e/o in prossimità della stradella interpoderale, la diffusa presenza di polvere grigio -biancastra sulla pagina superiore delle foglie. Inoltre, negli alberi ove maggiore era tale presenza, si è riscontrata una maggiore infestazione da insetti fitofagi e in particolare di: Aleirodi (Aleurothrixus floccosus e Paraleyrodes minei), Minatrice (Phyllocnistis citrella) e Cocciniglie (Cornuaspis -Mytilococcus - beckii e Aonidiell a auranti); nonché la diffusa presenza di Fumaggini (Capnodium spp). Erano presenti anche Coccinellidi predatori e Imenotteri parassitoidi.*

Quanto alla recinzione danneggiata, ha eseguito delle misurazioni *in corrispondenza dei tratti di recinzione che presentavano evidenti segni di danneggiamento riconducibili ai lavori di sistemazione della sede viaria (paletti spezzati nella parte basale e rete divelta), verosimilmente causati dall'impatto dei mezzi meccanici e dal ricarico di materiale sul corpo stradale originario.*

Osserva il CTU che *dall'attenta osservazione delle foto allegate nell'elaborato di parte ricorrente, si può apprezzare la natura degli eventi e la loro compatibilità con quanto rilevato in sede di sopralluogo. Infatti, l'agrumeto di c.da "Tremiglia" è in buona parte perimetrato dalla stradella interpoderale che collega i diversi cantieri dei lavori autostradali con l'impianto di betonaggio utilizzato per la produzione dei conglomerati cementizi impiegati per la costruzione dell'opera pubblica. Trattandosi di viabilità in sterrato riqualificato con la sovrapposizione di misto stabilizzato di cava tout venant, certamente il continuo transito dei grossi camion da e per l'impianto di betonaggio determina fenomeni come quelli lamentati dalla ricorrente, con "immissioni" nei fondi intercettati dalla sede viaria e dalle opere collaterali, che non possono ritenersi trascurabili. Prova ne sia che, riguardo al tema che ci occupa, la normativa impone la messa in atto di interventi per abbattere e/o ridurre il sollevamento delle "polveri", per come previsto da appositi "Piani degli aspetti ambientali" e "Piani Operativi di Sicurezza", la cui efficacia è certamente legata alla concreta e puntuale attuazione degli interventi in essi previsti.*

Il CTU ha evidenziato la sussistenza in astratto e in concreto del nesso di causa tra l'accumulo delle polveri e le malattie di cui le piante possono soffrire e di cui hanno sofferto: *in linea generale, le*



conseguenze lamentate dalla ricorrente sono compatibili con gli effetti di un tale fenomeno che, in particolare su aranceto, possono determinare interferenze con i processi fotosintetici e, quindi, di organizzazione con conseguente riduzione dello sviluppo e produttività delle piante. In questi casi, si registra la riduzione della radiazione fotosinteticamente attiva a disposizione della pianta (la pianta assorbe meno luce e ne riflette di più per la presenza del colore chiaro); ciò riguarda sia la parte esterna della chioma più soggetta al deposito di polvere, sia quella interna per la modifica della qualità della radiazione luminosa a sua disposizione. Una certa riduzione dell'efficienza fotosintetica si ha anche per la copertura degli stomi che può determinare anche la riduzione degli scambi gassosi. In questi contesti si può ipotizzare una riduzione dei fotosintetici disponibili e, quindi, una riduzione del numero dei frutti e/o della loro pezzatura. Riguardo poi agli aspetti fitopatologici, il deposito di polvere può favorire l'insediamento di insetti dannosi e, in particolare in un agrumeto a conduzione biologica, può alterare gli equilibri della biocenosi. Infatti, in tali contesti il controllo dei fitofagi diventa più problematico in quanto i loro nemici naturali sono disturbati dalla presenza delle polveri (v. *Citrus Production Manual* a cura di L.Ferguson, E.Elliot Grafton – Cardwell). Così come le formiche e una vegetazione densa riducono l'efficacia dei nemici naturali, le polveri inerti possono influenzare lo sviluppo di popolazioni di acari tetranichidi (ragnetto rosso), specie in colture che crescono vicino a strade polverose. Tali condizioni impediscono la ricerca attiva delle prede, inducono l'evaporazione dell'acqua e il disseccamento del corpo portando alla morte (v. *The Handbook of Mites of Economic Plants*). Il controllo della formazione di polveri e la diffusione delle stesse nelle aziende limitrofe ai cantieri stradali è certamente una problematica ricorrente. Ciò in quanto, la natura dei materiali utilizzati per la formazione dei rilevati (materiale calcareo frantumato a ridotta granulometria anche millimetrica, misto stabilizzato, tout -venant), i trasporti effettuati con grossi mezzi meccanici su piste sterrate, le operazioni di spargimento e costipamento, il confezionamento dei conglomerati negli impianti di betonaggio, ordinariamente determinano importanti formazioni di "polveri" che, se non adeguatamente abbattute, causano fenomeni di inquinamento ambientale come quello lamentato dalla ricorrente. Se a tali considerazioni si aggiungono, la documentazione fotografica allegata alla relazione tecnica del ctp e, soprattutto, i riscontri effettuati sui luoghi, la relazione causa -effetto sostenuta in ricorso è da ritenere condivisibile.

Per quanto attiene alla stima dei danni, il CTU non ha recepito integralmente le valutazioni del CTP di parte attrice (di circa € 87.000,00), ma le ha sottoposte a condivisibile lettura critica, ritenendo inesistenti i danni alle ventiere di ulivo e quelli riconducibili all'incendio propagato dal fondo espropriato.

Osserva il CTU che il ctp, nell'acquisire i dati elementari necessari per la stima, procede alla comparazione tra le condizioni produttive dell'agrumeto danneggiato (appezzamento di c.da "Tremiglia") e quelle dell'agrumeto di c.da "Marabino" (non danneggiato).....Ma a giudizio dello scrivente, una tale analogia non appare così scontata in quanto, la fisionomia generale dell'impianto di c.da "Marabino" preso a confronto, appare diversa per sviluppo, uniformità delle piante e condizioni vegeto -produttive, riconducibili, presumibilmente, a possibili differenze varietali ed orografiche (in particolare l'esposizione e giacitura). Tali elementi possono sufficientemente giustificare le differenze riscontrabili tra i due impianti, in ordine al diverso stato fitosanitario e livello di fruttificazione, segnalate dal ctp nella sua relazione ma da questi imputate alla mancata e/o ridotta incidenza in questo fondo dell'evento dannoso.

Altro elemento di criticità rinvenibile nel procedimento adottato dal ctp, secondo il CTU, è il campionamento effettuato; "...per la sua stima, il ctp ha scelto appena cinque piante test in ciascuno dei due appezzamenti comparati tra loro che, certamente, non possono costituire un campione sufficientemente rappresentativo di una popolazione di migliaia di piante (2.800). Si osserva ancora



che, il ctp, per le sue determinazioni, sostiene di avere analizzato lo storico produttivo dell'azienda Mauro, ma di tali dati nulla riferisce, sottraendo così elementi utili alla cognizione di chi si appresta ad esprimere giudizi di valutazione sulla congruità delle determinazioni fatte dallo stesso ctp.....il ctp estende il danneggiamento causato dal deposito di polvere all'intero aranceto di c. da "Tremiglia" ritenendo così gli effetti dell'impatto uniformemente estesi a tutta l'alberatura. Ma le verifiche effettuate e le condizioni dei luoghi depongono per una diversa valutazione in quanto, l'arboreto è protetto dall'azione dei venti dalla presenza delle barriere frangivento (filari di ulivo Cipressino) che lo perimetrano e lo intersecano ortogonalmente ogni circa 10 filari. L'azione di protezione è certamente efficace stante il notevole sviluppo in altezza delle barriere e il significativo deposito di polvere riscontrato nel fogliame delle piante che le costituiscono. A ciò si aggiunga che i filari dell'aranceto maggiormente interessati dal deposito di polvere sono quelli limitrofi alla stradella interpoderale e, mentre via via che ci si addentra all'interno dell'appezzamento il deposito tende a diradare assumendo caratteristiche residuali ed economicamente non rilevanti. Infatti, dalle osservazioni fatte in loco si è potuto stimare che l'impatto negativo, in forme significative, possa avere interessato i primi 5 -6 filari più prossimi alla stradella interpoderale, quindi più esposti all'azione dei venti e, conseguentemente, al deposito delle polveri veicolate dall'aria.

Fatte queste precisazioni, il CTU ha ritenuto che il danno patito dalla ricorrente a causa della riduzione di produttività dell'aranceto, sulla base delle verifiche in loco e della documentazione in atti, possa essere così quantificato: il numero complessivo delle piante che, presumibilmente, possono aver subito la riduzione di produzione, così come descritta dal ctp e quantificata nel 60% di quella ordinariamente ottenibile, può essere limitato a quelle dei filari più esposti all'evento dannoso, quantificate dallo scrivente con l'ausilio delle immagini di Google earth, in circa 900 piante che rappresentano circa un terzo dell'intero aranceto; mentre la percentuale del 60% può essere confermata come dato medio rappresentativo del danno nell'ambito dei filari ritenuti danneggiati. In questo senso, posto che può essere confermato il prezzo unitario di € 0,30/Kg adottato dal ctp e che la resa più rispondente alla produttività media delle piante può considerarsi di 100 Kg /pianta (trattasi di una buona resa produttiva), il danno effettivo ascenderebbe ad € 16.200,00 così calcolato: $n.900 \text{ piante} \times 100 \text{ Kg/pianta} \times € 0,30/\text{Kg} \times 0,60 = € 16.200,00$ ".

Rispondendo ai rilievi del CT di parte attrice basati sul fatturato, il CTU evidenzia quanto segue: "Sostiene il ctp che il decadimento della produzione a causa dell'evento dannoso risulterebbe dimostrato anche dalle fatture di vendita del prodotto e, al riguardo, ne allega due di cui una datata 28.12.2016 e l'altra 31.12.2015. Oggetto della prima fattura è la vendita di Kg 60.000 di arance Navel per il prezzo di € 22.800,00 con la descrizione "stacco di agrumi provenienti da c/de Senna, Marabino, Tremiglia.....appezzamento 1 - 2 -3, appezzamento 11 e appezzamento 9 "; mentre nella seconda fattura viene descritto un saldo vendita arance (Totale Kg 290.000 circa) "...dell'agrumeto di c/da Tremiglia.....appezzamento n.4A" ; le due fatture riguardano quindi vendite del 2015 e del 2016 relative a prodotto proveniente da diversi appezzamenti ma la cui identificazione non consente affatto di verificare l'inerenza delle operazioni fatturate con la produzione effettivamente ottenuta nel solo aranceto di c.da "Tremiglia".

Rispondendo ai rilievi del CT di Cosige scarl, il CTU ha rilevato che i danni da determinare sono quelli che si sono verificati nella scorsa annata agraria 2016/17 e non in quella corrente 2017/18 e che riguardano, con eccezione della recinzione, non tanto danni strutturali all'impianto arboreo e/o alla sua integrità fisica, bensì alla riduzione di produzione determinata da condizioni di sofferenza contingenti e transitori riconducibili al deposito di polvere sull'apparato fogliare. "Pertanto, nessuna fantasiosa elucubrazione e/o esercizio di discrezionalità ha sorretto l'operato dello scrivente che ha invece valorizzato quanto oggettivamente disponibile e riscontrabile, ovvero: l'agrumeto, la sua consistenza,



il deposito di polvere ancora presente sulle foglie e la compromissione dello stato fitosanitario delle piante, la compatibilità del danno lamentato con le condizioni dei luoghi, l'interpretazione dell'intensità del fenomeno dannoso (e della sua entità economica), la documentazione esaminata e, perché no, la consulenza di parte con le limitazioni proprie di tali elaborati; questi, e tanti altri elementi, non sono frutto di un ragionamento "oscuro" come affermato dal ctp, ma rappresentano la sostanza sulla quale si fonda il giudizio estimativo rassegnato con la presente CTU".

Diversamente da quanto il ctp di parte attrice ha indicato nella sua relazione (ml 151,84 di recinzione danneggiata), il CTU ha ritenuto che le porzioni che hanno effettivamente subito danni riconducibili all'impatto dei mezzi meccanici e/o del materiale costipato durante l'esecuzione dei lavori di sistemazione della stradella interpoderale, sono state quelle misurate nel corso del sopralluogo e quantificate in complessivi ml 92,00 circa... e che il risarcimento possa essere quantificato utilizzando lo stesso costo unitario di ripristino adottato dal ctp, € 28,50/ml, abbattuto del 50% per vetustà dell'opera; rispondendo ai rilievi del CT di parte attrice, il CTU ha rilevato trattarsi *pur sempre di un'opera realizzata da decenni e con evidenti segni di degrado, la cui durata residua non potrà certamente essere di ulteriori trent'anni... Per quanto attiene la lamentata mancata considerazione degli oneri per la rimozione delle parti danneggiate, trattasi di costi del tutto marginali che, in ogni caso, troverebbero ampia compensazione nel riutilizzo di buona parte dei paletti esistenti ancora integri.*

Va rilevato che non emerge altra causa più plausibile a spiegare il danneggiamento della recinzione, stante l'assoggettamento della strada, lungo la quale detta recinzione si dipanava, ad intensivi lavori di cantiere.

Circa i danni alle piante di ulivo il CTU ha rilevato che *pur avendo subito queste piante un impatto certamente importante con la polvere sollevata dai veicoli in transito nella stradella interpoderale, ma non solo, anche da parte delle infestanti che in qualche tratto le avvolgono, tuttavia, grazie alla loro rusticità e vigoria, non risultano compromesse nella loro integrità e sviluppo vegetativo;* rispondendo ai rilievi del CT di parte attrice osserva che *la produzione ritraibile dagli alberi di ulivo cipressino, anche nelle migliori condizioni vegeto-produttivo, rimane pur sempre marginale e priva di rilevanza per l'economia aziendale*

Infine, il CTU non ha riconosciuto alcun danno derivante dall'incendio, in quanto *durante le operazioni di sopralluogo non sono stati riscontrati elementi tali da far ritenere, con ragionevole certezza, la perdita di piante a causa dell'incendio, e la stima del ctp collegata alla sostituzione di n 35 alberi di arancio non appare congruente con quanto denunciato dalla ricorrente, che lamentava solo un calo di produzione.*

Le osservazioni del CAS (consorzio convenuto committente) sono state inviate ad indirizzo di posta elettronica diverso da quello del CTU, che quindi non le ha potute considerare. In ogni caso le stesse vertono essenzialmente sulla quantificazione delle piante danneggiate (che non sarebbero 900, ma 600, secondo il CT di parte), che il CTU ha convincentemente motivato sulla base del sopralluogo svolto e attraverso le immagini satellitari.

Rispondendo ai rilievi del CT del Cosige scarl, il CTU ha replicato che *"l'aver riscontrato durante il sopralluogo un fondo con piante in fase di sviluppo ed in pieno stato vegetativo non esclude affatto che, nella precedente annata agraria, si siano verificati danni alla produzione... le determinazioni dello scrivente si fondano su quanto oggettivamente riscontrato sui luoghi in relazione a ciò che viene lamentato dalla ricorrente anche con l'ausilio della perizia del proprio consulente. Quest'ultimo*



*elaborato è stato criticamente analizzato e autonomamente valutato dallo scrivente senza mai assegnargli alcuna prevalenza rispetto a quanto desumibile, sulla base delle proprie conoscenze e competenze, dai riscontri effettuati sui luoghi.... il ctp ritiene che l'impianto di betonaggio non possa essere la causa della presenza delle polveri nell'agrumeto poiché lo stesso si trova ad oltre 1 Km di distanza. Al riguardo va precisato che, lo scrivente non ha affatto indicato quale maggiore responsabile dell'evento dannoso l'impianto di betonaggio **bensì la prossimità dell'aranceto con la stradella interpoderale**. Che poi l'impianto di betonaggio sia a distanza di oltre 1 Km dal fondo "Tremiglia" viene semplicemente affermato, di fatto, appare ubicato a distanza al quanto inferiore, basta osservare la foto...".*

Sul punto osserva questo giudice che risultano versati in atti, nel fascicolo telematico di Cosedil spa, oltre al piano di emergenza ambientale ed alle linee guida operative per il contenimento delle emissioni di polveri, anche un contratto con altra ditta per l'umidificazione del terreno e delle fatture pagate per tale servizio, ma non si ha modo di verificare se detta attività abbia riguardato, ed in quale misura, anche la stradella interpoderale interessata dal transito dei mezzi pesanti (anzi alla luce del punto che segue si deve presumere che la stradella non sia stata interessata dall'umidificazione); d'altro canto siffatte risultanze documentali sono evidentemente significative delle prevedibili conseguenze dannose (prevedibili sia dal committente che dall'appaltatore) discendenti dall'attività di costruzione di un tratto autostradale.

Né rileva che la stradella interpoderale sia di proprietà comunale, sicché il Consorzio Cosige scarl non avrebbe alcuna competenza e/o diritto -dovere ad intervenire per mitigare gli impatti ambientali, come eccepito dal CT di parte al CTU; del tutto condivisibile è la risposta di quest'ultimo, secondo la quale la condizione giuridica della sede viaria limitrofa al fondo della ricorrente non rileva, atteso che determinante è stato sicuramente il transito intensivo dei mezzi pesanti impiegati nei cantieri autostradali. Per cui le responsabilità in ordine a condizioni manutentive della stradella e agli impatti negativi determinati sul fondo della ricorrente (polveri e danneggiamento recinzione) non possono non essere riconducibili a chi della stessa ne ha fatto un utilizzo straordinario ed al CAS committente, che mai ha perso la possibilità di vigilare sull'operato dell'appaltatore e di ingerirsi nella sua attività per evitare o limitare i danni ai terzi; e che di fatto ha avuto la disponibilità della stradella in questione, utilizzata per il transito dei mezzi finalizzato all'esecuzione dei lavori, svolti secondo il progetto del committente (dato incontestato).

In tema di risarcimento del danno, con riferimento all'appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente (Cass 1263/12).

Alla luce di quanto precede la domanda va accolta nei confronti del CAS; non essendovi più domanda alcuna nei confronti del Consorzio Cosige Scarl, sottoposto ad amministrazione straordinaria, non deve statuirsi sulla domanda di manleva di quest'ultimo nei confronti della contumace Società Italiane Condotte d'Acqua.

La domanda di manleva spiegata da parte del CAS (nei confronti di Cosedil e della Società Italiane Condotte d'Acqua), di essere integralmente manlevata e tenuta indenne, basata sul presupposto del difetto della propria legittimazione passiva e della esclusiva responsabilità dell'appaltatore, non può essere accolta; per quanto sopra osservato, infatti, si configura, in difetto di emergenze di segno



contrario, una corresponsabilità paritaria del committente e dell'appaltatore secondo l'art. 2055 c.c., poiché deve escludersi l'assoluta autonomia e libertà dell'appaltatore al pari della sua riduzione a mero *nudus minister*.

Si aggiunga che è rimasto accertato che l'esecuzione dei lavori è stata svolta dal Consorzio Cosige a responsabilità limitata, costituito ex art. 2615 ter e 2462 c.c., e di ciò si trae conferma dall'atto aggiuntivo del 18.02.2019, sottoscritto anche dal CAS (cfr. doc. 2 della comparsa di costituzione e risposta di Cosedil spa), nel quale si dà atto che il Cosige scarl era stato costituito dalle imprese dell'ATI aggiudicataria dell'appalto per l'esecuzione unitaria dei lavori, e dal quale si evince che solo da tale ultima data Cosedil s.p.a. è subentrata quale unica impresa esecutrice dell'appalto per cui è causa. In particolare, all'art. 2 della detta scrittura è previsto: *“con la sottoscrizione del presente atto la Cosedil s.p.a. subentra nell'esecuzione integrale del contratto di appalto rep. Cas n. 807 /2014 del 17 luglio 2014 per la realizzazione dei lavori e delle forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6-7- e 8 Ispica – Viadotti Scardinia e Salvia – Modica assumendo interamente a suo carico i relativi obblighi e responsabilità contrattuali per tutte le rimanenti prestazioni da eseguire in adempimento al suddetto contratto”*.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (comprese le spese per la negoziazione assistita: € 225,00; e per il procedimento di ATP: € 2.200,00; oltre esborsi documentati, come il pagamento del CTU). Nulla sulle spese nei confronti delle parti contumaci (domande assorbite o rigettate).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione:

condanna il CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE al pagamento, in favore della società attrice “SOCIETA' AGRICOLA MAURO”, della somma di € 17.511,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dal 1.1.2017 fino al pagamento;

condanna il CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE al pagamento, in favore della società attrice “SOCIETA' AGRICOLA MAURO”, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.825,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%; ed in € 2847,00 per spese;

compensa le spese di lite tra parte attrice e COSIGE SCARL in amministrazione straordinaria;

rigetta la domanda di manleva del CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE nei confronti di Società Italiana per Condotte d'Acqua s.p.a. in amministrazione straordinaria e COSEDIL s.p.a.;

condanna il CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE al pagamento, in favore di COSEDIL s.p.a., delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2540,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.

Ragusa, 26/06/2023.

Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo

